



**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**  
**IL SINDACO METROPOLITANO**

Il Sindaco metropolitano Prof. Roberto Gualtieri, in data odierna, ha adottato il seguente atto:

**DECRETO N. 203 del 11/12/2024**

**OGGETTO:** Approvazione dello schema di Accordo ex art. 15 legge 241/90 tra Città Metropolitana di Roma Capitale e Consorzio del Lago di Bracciano per realizzazione di interventi di riqualificazione dei punti d'affaccio lungo la Strada Circumlacuale del Lago di Bracciano di proprietà della CMRC. Fondi attribuiti alla Città metropolitana di Roma Capitale con Delibera CIPESS n. 41/2023 pubblicata in G.U. n. 301 del 28/12/2023. CUP F31G24000030001.

OGGETTO: Approvazione dello schema di Accordo ex art. 15 legge 241/90 tra Città Metropolitana di Roma Capitale e Consorzio del Lago di Bracciano per realizzazione di interventi di riqualificazione dei punti d'affaccio lungo la Strada Circumlacuale del Lago di Bracciano di proprietà della CMRC. Fondi attribuiti alla Città metropolitana di Roma Capitale con Delibera CIPESS n. 41/2023 pubblicata in G.U. n. 301 del 28/12/2023. CUP F31G24000030001

## **IL SINDACO METROPOLITANO**

Su proposta del Consigliere Rocco Ferraro delegato alla Transizione ecologica, Ambiente, Aree Protette e Tutela degli animali;

Visto:

l'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

Vista:

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 75 del 27/12/2023 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 – Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 76 del 27/12/2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 17/01/2024 recante "Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29/02/2024 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) Triennio 2024-2026";

Vista:

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2024 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026. Variazione di cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 – 2026 ed Elenco annuale 2024";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 17 del 22/05/2024 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 – 2026 ed Elenco annuale 2024 – Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2024 – 2026 – Variazione di cassa”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 25 del 29 maggio 2024 recante “Rendiconto della gestione 2023 – Approvazione”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 30 del 29 luglio 2024 recante “Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2024–2026 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 – 2026 ed Elenco annuale 2024 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2024 – 2026. Variazione di cassa. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2024 – Art. 193 T.U.E.L.”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 31 del 29/07/2024 - "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 - Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Adozione Programma Triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 66 del 28/10/2024 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024–2026. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 – 2026 ed Elenco annuale 2024 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2024 – 2026. Variazione di cassa. Ricognizione degli equilibri di Bilancio 2024 – Art. 193 T.U.E.L.”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 74 del 25/11/2024 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024–2026 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026. Variazione di cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 – 2026 ed Elenco annuale 2024 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2024 – 2026. Verifica del mantenimento degli equilibri, art. 193 T.U.E.L.”;

Premesso che:

con Delibera CIPESS (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) n. 41/2023, pubblicata in G.U. n. 301 del 28/12/2023, sono stati assegnati alla Città metropolitana di Roma Capitale i contributi per l'anno 2022, come misura compensativa a favore dei siti che ospitano centrali nucleari;

per il Centro ENEA Casaccia è stato riconosciuto alla Città metropolitana di Roma Capitale un contributo di euro 278.961,73 (euro duecentosettantottonovecentosessantunomila/73) da destinare *“alla realizzazione di interventi mirati all’adozione di misure di compensazione in campo ambientale e, in particolare, in materia di: “tutela delle risorse idriche, bonifica dei siti inquinati, gestione dei rifiuti, difesa e assetto del territorio, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della biodiversità, difesa del mare e dell’ambiente costiero, prevenzione e protezione dall’inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, interventi per lo sviluppo sostenibile”* (punto 2.2 della delibera);

la Città metropolitana di Roma Capitale, è tenuta a relazionare annualmente al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica sullo stato di utilizzo delle risorse (...), con particolare riferimento al rispetto del suddetto vincolo di destinazione (punto 3.3 della Delibera);

a seguito di richiesta di indirizzo (nota CMRC-2024-0118728 del 08.07.2024), il Sindaco metropolitano con nota CMRC-2024-0156923 ha disposto che *“le risorse attribuite alla Città metropolitana di Roma Capitale dalla Delibera CIPESS n. 41/2023, alla luce di quanto disposto al punto 2.2 della delibera, dovranno essere destinate alla realizzazione di interventi di difesa e assetto del territorio, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della biodiversità. Di tale destinazione sarà data evidenza nella Relazione annuale al Ministero della Transizione Ecologica (punto 3.4 della Delibera). Le risorse assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale, pari ad euro 278.961,73, dovranno essere destinate ad un progetto di riqualificazione delle piazzole panoramiche (c.d. Belvedere), di proprietà dell’Amministrazione Metropolitana, insistenti intorno al Lago di Bracciano. Si valuti l’opportunità di coinvolgere il Consorzio del Lago di Bracciano per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, come già avvenuto per la realizzazione dei precedenti interventi realizzati nelle aree interessate”*;

Considerato che:

l’accordo intende regolare la realizzazione di progetti di pubblica utilità rispondenti a finalità istituzionali comuni alle Parti;

il “Consorzio per la gestione di servizi per lo sviluppo economico sociale turistico culturale ed ambientale dei Comuni rivieraschi del Lago di Bracciano” - per brevità denominato “CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO” - è stato costituito, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 267/2000, con la partecipazione della Città metropolitana di Roma Capitale e dei Comuni di Anguillara Sabazia, Trevignano Romano e Bracciano;

il Consorzio è costituito esclusivamente dai predetti Enti Locali, con una quota del 10% per ciascuno dei Comuni e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, con una quota del 70%;

il Consorzio Lago di Bracciano, costituito esclusivamente da Enti locali, rientra pertanto, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Testo Unico n. 267/2000, nella categoria degli Enti locali, al pari delle Amministrazioni che lo costituiscono, con cui è possibile stipulare Accordi di collaborazione ex art. 15 L. 241/90;

i punti di affaccio lungo la Circumlacuale del Lago di Bracciano di proprietà della Città metropolitana di Roma Capitale necessitano di interventi di riqualificazione, al fine di assicurare la difesa del territorio in cui ricadono, la loro valorizzazione dal punto di vista ambientale e la tutela della biodiversità;

il Consorzio Lago di Bracciano ha lo scopo di gestire e promuovere tutte le attività, funzioni e servizi finalizzati allo sviluppo economico e turistico della zona, in collaborazione con gli Enti e le Associazioni che operano localmente a assumendo a tale scopo iniziative relative alla cultura, al turismo, allo sport, all’economia ed alla difesa dell’habitat naturale nell’ambito del bacino lacustre;

per la Città metropolitana di Roma Capitale riveste carattere prioritario proseguire il progetto di risanamento ambientale della strada circumlacuale del lago di Bracciano, attraverso la riqualificazione delle aree di sosta;

che tale intervento rientra nelle aree tematiche indicate dalla Delibera Cipess n. 41/2023, punto 2.2: tra le quali: *“...difesa e assetto del territorio, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della biodiversità... ”*;

gli incontri propedeutici tra la Città metropolitana di Roma Capitale ed il Consorzio Lago di Bracciano hanno confermato un interesse comune, da attuare in stretta sinergia, per la realizzazione di un progetto di riqualificazione dei punti di affaccio del Lago di Bracciano, di proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale;

a seguito dell'atto di indirizzo sopra richiamato il Consorzio del Lago di Bracciano si è dimostrato disponibile a redigere uno studio di fattibilità sugli interventi di riqualificazione inerenti tutte le piazzole di sosta presenti sulla strada circumlacuale, con una stima dei costi;

Dato atto che:

il Consorzio del Lago di Bracciano ha predisposto lo studio di fattibilità, completo di stima dei costi, trasmesso ed acquisito al protocollo CMRC-2024-0203964;

Ritenuto:

di destinare i fondi CIPRESS annualità 2022 pari ad € 278.961,73 (duecentosettantottonovecentosessantunomila/73) e nei limiti degli stessi, al rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del progetto di riqualificazione delle aree di sosta lungo la strada circumlacuale del Lago di Bracciano, redatto dal Consorzio del Lago di Bracciano acquisito agli atti di questo Ente prot. CMRC-2024-0203964;

che per la realizzazione di tale progetto sia opportuno stipulare un Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il Consorzio del Lago di Bracciano;

Considerato che:

l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato e prevedere una reale suddivisione di compiti e responsabilità fra gli Enti sottoscrittori;

i movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono riguardare il mero ristoro delle spese sostenute e non il pagamento di corrispettivi;

l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con Determinazione n. 7 del 21/10/2010 e, successivamente ANAC, con Delibera n. 567 del 31 maggio 2017 hanno stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, e rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della L. 241/1990 unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i criteri sopra indicati;

Atteso che:

a norma dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78): "La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Visto il parere n. 66 dell'A.N.A.C., reso il 17/01/2024, che, sulla scorta della Relazione illustrativa del nuovo Codice, ha fornito indicazioni e chiarimenti relativamente al citato art. 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;

Considerato che:

le attività previste dal progetto rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore alle Parti;

le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile delle aree interessate, nel rispetto della destinazione dei Fondi attribuiti alla CMRC da Delibera Cipess n. 41/2023 punto 2.2 della Delibera;

Ritenuto che:

- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'ANAC, condividono e riconoscono il comune interesse per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio interessato e pertanto convengono sull'opportunità di collaborare organicamente per la realizzazione del progetto;
- la Città metropolitana di Roma Capitale opererà nell'ambito dell'Accordo di collaborazione attraverso il competente Servizio del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" e la Direzione del Dipartimento III "Ambiente";
- il Consorzio Lago di Bracciano opererà attraverso le proprie strutture, mettendo a disposizione del progetto il proprio patrimonio umano e materiale, all'interno della propria organizzazione;

la Città Metropolitana di Roma Capitale si impegna a rimborsare l'importo massimo di euro € 278.961,73 (euro duecentosettantottonovecentosessantunomila/73), quale ristoro delle spese sostenute dal Consorzio Lago di Bracciano per la realizzazione del progetto di riqualificazione delle aree di sosta di proprietà della Città metropolitana di Roma Capitale presenti sulla strada circumlacuale del Lago di Bracciano, in coordinamento con alcuni interventi già programmati dal competente Servizio del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" della Città metropolitana sui tratti di strada limitrofi alle suddette aree di sosta;

il ristoro delle spese sostenute dal Consorzio Lago di Bracciano avverrà, per stati avanzamento lavori, previa presentazione di un provvedimento del Consorzio che approvi la relazione dettagliata dell'attività svolta, il consuntivo delle spese sostenute e abbia in allegato i documenti giustificativi di spesa con tutti i certificati di regolare esecuzione previsti dalla vigente normativa di riferimento;

le spese generali, ivi comprese quelle destinate al funzionamento e gestione dell'Accordo non potranno superare il 10% del totale;

gli importi oggetto di rimborso sono da ritenersi fuori campo IVA ai sensi degli artt. da 1 a 4 del DPR 633/72 in quanto trattasi di attività istituzionali;

Preso atto della prenotazione di spesa n. 80363/2024 sul cap.104023 Art. 81 TRACOM esercizio finanziario 2024 Cdr DPT0300;

Preso atto:

che il Direttore del Dipartimento III "Ambiente e tutela del territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree protette" Dott.ssa Rosanna Capone ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

## DECRETA

- di approvare lo schema di Accordo di collaborazione ex art. 15 legge 241/90, allegato al presente decreto, tra la Città metropolitana di Roma ed il Consorzio Lago di Bracciano per la realizzazione di un progetto di riqualificazione dei punti d'affaccio lungo la Strada Circumlacuale del Lago di Bracciano di proprietà della Città metropolitana, con utilizzo dei Fondi attribuiti alla Città metropolitana di Roma Capitale con Delibera CIPESS n. 41/2023 pubblicata in G.U. n. 301 del 28/12/2023, ognuno per le proprie competenze, rientrante nelle finalità istituzionali di entrambe le Parti, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- di prenotare l'importo di € 278.961,73 a favore di Consorzio Lago di Bracciano, C.F. 80090390586 – Sede legale: Via IV Novembre, 119/A, Roma, con numero di prenotazione 80363/2024 sul capitolo 104023 Art. 81 TRACOM annualità 2024, correlato a capitolo di entrata 201023 Art. 1 CONCSE annualità 2024, accertato con n. accertamento: 649 /0/2024 DD R.U. 518/2024;

- di stabilire che:

il ristoro delle spese sostenute dal Consorzio Lago di Bracciano avverrà, per stati avanzamento lavori, previa presentazione di un provvedimento del Consorzio che approvi la relazione dettagliata dell'attività svolta, il consuntivo delle spese sostenute e abbia in allegato i documenti giustificativi di spesa con tutti i certificati di regolare esecuzione previsti dalla vigente normativa di riferimento;

le spese generali, ivi comprese quelle destinate al funzionamento e gestione dell'Accordo non potranno superare il 10% del totale;

gli importi oggetto di rimborso sono da ritenersi fuori campo IVA ai sensi degli artt. da 1 a 4 del DPR 633/72 in quanto trattasi di attività istituzionali;

- di demandare al Direttore del Dipartimento III il successivo provvedimento di impegno di spesa e gli atti amministrativi conseguenti;
- di dare atto che il presente Decreto è immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente

PAOLO CARACCILO

IL SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente

ROBERTO GUALTIERI





**Accordo di collaborazione  
ex art. 15 legge 241/90  
per la manutenzione dei punti di affaccio della strada circumlacuale del Lago di  
Bracciano**

Tra

La Città metropolitana di Roma Capitale con sede in Via Giorgio Ribotta 41, 00144 Roma, in persona del XXX, che la rappresenta per la stipula del presente Accordo, domiciliata per gli effetti del presente Accordo in Viale G. Ribotta, 41 - 00144 Roma, (di seguito denominata Città metropolitana),

e

il Consorzio Lago di Bracciano con sede legale: presso Città Metropolitana di Roma Capitale - Via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma - Sede Operativa ed Amministrativa: Via Lungolago Giuseppe Argenti (ex Idroscalo degli Inglesi) 00062 Bracciano (RM) - rappresentato dal Presidente del CdA XXX;

1

di seguito congiuntamente definiti per brevità anche “Parti” o ciascuna singolarmente “Parte”.

Tra le Parti si conviene e stipula quanto di seguito indicato

Premesso che:

- La Città Metropolitana di Roma Capitale, attraverso il Dipartimento III “Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree Protette”, persegue la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, inteso come bene da preservare e consegnare alle future generazioni mediante azioni di regolazione autorizzativa delle attività antropiche per quanto attiene le immissioni nell’ambiente e l’utilizzo di risorse naturali, oltre che azioni concrete di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, di prevenzione e contenimento dell’inquinamento di origine antropica nelle matrici ambientali (suolo, acqua ed aria) e di sensibilizzazione verso la cittadinanza, nell’ambito delle competenze previste dall’art. 19 del D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi indicati dal decreto legislativo n. 152/2006, in particolare quello dell’azione ambientale di cui all’art. 3-ter e dello sviluppo sostenibile, di cui all’art. 3-quater;



- Il Consorzio Lago di Bracciano è costituito ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 267/2000 con la partecipazione di Città Metropolitana di Roma Capitale, Comune di Trevignano Romano, Comune di Anguillara Sabazia, Comune di Bracciano.

Ha lo scopo di gestire e promuovere tutte le attività, funzioni e servizi finalizzati allo sviluppo economico e turistico della zona, in collaborazione con gli Enti e le Associazioni che operano localmente a assumendo a tale scopo iniziative relative alla cultura, al turismo, allo sport, all'economia ed alla difesa dell'habitat naturale nell'ambito del bacino lacustre.

Il Consorzio è costituito esclusivamente da Enti Locali ed in particolare dai Comuni di Bracciano, Anguillara Sabazia e Trevignano Romano che detengono una quota del 10% ciascuno e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con una quota del 70%;

Considerato:

- i rispettivi compiti istituzionali, la finalità del presente Accordo è la valorizzazione ambientale e la messa in sicurezza, attraverso la riqualificazione, delle aree di sosta presenti sulla strada circumlacuale del Lago di Bracciano;
- che l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con Determinazione n. 7 del 21/10/2010 e, successivamente ANAC, con Delibera n. 567 del 31 maggio 2017 hanno stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, e rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della L. 241/1990 unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri:
- lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione di compiti e responsabilità fra gli Enti sottoscrittori;
- l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato;
- i movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono riguardare il mero ristoro delle spese sostenute e non il pagamento di corrispettivi.



- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- nota CMRC-2024-0156923 il Sindaco metropolitano ha disposto che “le risorse attribuite alla Città metropolitana di Roma Capitale dalla Delibera CIPESS n. 41/2023, alla luce di quanto disposto al punto 2.2 della delibera, dovranno essere destinate alla realizzazione di interventi di difesa e assetto del territorio, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della biodiversità. Di tale destinazione sarà data evidenza nella Relazione annuale al Ministero della Transizione Ecologica (punto 3.4 della Delibera). Le risorse assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale, pari ad euro 278.961,73, dovranno essere destinate ad un progetto di riqualificazione delle piazzole panoramiche (c.d. Belvedere), di proprietà dell'Amministrazione Metropolitana, insistenti intorno al Lago di Bracciano. Si valuti l'opportunità di coinvolgere il Consorzio del Lago di Bracciano per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, come già avvenuto per la realizzazione dei precedenti interventi realizzati nelle aree interessate”;
- che la Città metropolitana di Roma Capitale ed il Consorzio Lago di Bracciano condividono un comune interesse, da attuare in stretta sinergia, alla realizzazione di un progetto finalizzato alla riqualificazione dei punti d'affaccio presenti lungo la Strada Circumlacuale del Lago di Bracciano di proprietà della CMRC, tra le quali quelle ubicate nel territorio del comune di Anguillara Sabazia, a cui sono dirette le misure di compensazione ambientale previste dalla Delibera CIPESS n. 41/2023, pubblicata in G.U. n. 301 del 28/12/2023, per la presenza del Centro ENEA Casaccia;



- che a tale progetto potranno essere destinati i fondi attribuiti a tal fine alla Città metropolitana di Roma Capitale con CUP F31G24000030001, in quanto coerente con quanto disposto dalla Delibera CIPESS sopra richiamata;
- il Consorzio Lago di Bracciano, al fine di perseguire l'interesse comune sopra evidenziato, ha presentato uno studio di fattibilità, acquisito al prot. CMRC n. 2024-0203964 (di seguito, il progetto);
- le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore alle Parti;
- le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile delle aree interessate;

Ritenuto che:

- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'ANAC, condividono e riconoscono il comune interesse per l'attuazione degli interventi di riqualificazione, salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali del Lago di Bracciano e pertanto convengono sull'opportunità di collaborare organicamente per la realizzazione del progetto, sottoscrivendo il presente Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241/1990;
- La Città metropolitana di Roma Capitale opererà nell'ambito del presente Accordo attraverso il Dipartimento III – Direzione ed il competente Servizio del Dipartimento II “Mobilità e Viabilità”;
- Il Consorzio Lago di Bracciano opererà attraverso le proprie strutture, mettendo a disposizione del progetto il patrimonio umano, materiale e organizzativo.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, il presente Accordo di collaborazione, finalizzato alla difesa del territorio, alla conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e alla tutela della biodiversità del territorio del comune di Anguillara e dei comuni limitrofi del Lago di Bracciano.



## Articolo 1

### Oggetto

Il presente Accordo disciplina lo svolgimento in collaborazione fra le Parti delle attività di interesse comune di riqualificazione, valorizzazione ambientale e messa in sicurezza dei punti d'affaccio presenti sulla strada Circumlacuale del Lago di Bracciano di proprietà della CMRC, al fine della difesa del territorio, della valorizzazione delle aree protette e della tutela della biodiversità, secondo il progetto presentato dal Consorzio Lago di Bracciano. acquisito al prot. CMRC n. 2024-0203964.

La Città metropolitana di Roma Capitale e il Consorzio Lago di Bracciano, al fine di conseguire l'interesse pubblico di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio, operano congiuntamente, condividendo le rispettive competenze.

## Art.2

### Obblighi delle parti

Nell'ambito di quanto descritto nel presente Accordo di collaborazione, il Consorzio Lago di Bracciano si impegna alla realizzazione del progetto, indicato all'art. 1.

In particolare, il progetto riguarderà le attività di riqualificazione dei punti d'affaccio lungo la Strada Circumlacuale del Lago di Bracciano di proprietà della CMRC.

Ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d. lgs n. 36/2023, la progettazione degli interventi e l'esecuzione dei lavori dovrà essere rispettosa delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.), definiti con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Per la Città Metropolitana di Roma Capitale:

il competente Servizio del Dipartimento II *Mobilità e Viabilità* si impegna:

- nel quadro degli standard qualitativi definiti, a contribuire con le proprie competenze tecniche ed amministrative, a supportare la redazione del progetto;
- a fornire la documentazione tecnico-amministrativa eventualmente necessaria per la realizzazione del progetto e ad eseguire, in coordinamento con il Consorzio, gli



interventi di manutenzione dei tratti di strada limitrofi alle aree di sosta, già programmati;

Il Dipartimento III *Ambiente* si impegna:

- ad effettuare la liquidazione delle somme per stato di avanzamento lavori, quale mero ristoro delle spese sostenute, previa rendicontazione delle stesse;
- a relazionare al Ministero della Transizione sull'attuazione degli interventi finanziati con le risorse di cui alla Delibera CIPESS n. 41/2023.

### **Art. 3**

#### **Oneri finanziari e modalità di liquidazione**

Le Parti operano, nell'ambito di propria competenza, per la realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 2, destinando le occorrenti risorse umane e strumentali ritenute necessarie alla realizzazione delle azioni per il raggiungimento delle finalità comuni di pubblico interesse. I corrispettivi costituiscono un mero ristoro delle spese sostenute, non configurandosi come corrispettivi per servizi resi.

Si intendono come spese sostenute quelle per la realizzazione del progetto e per le attività successive ad esso connesso, per eventuale acquisizione di beni e servizi strumentali alle attività previste.

Le spese generali, ivi comprese quelle destinate al funzionamento e gestione dell'Accordo, non potranno superare il 10% del totale.

La Città metropolitana di Roma Capitale si impegna a rimborsare al Consorzio del Lago di Bracciano un importo massimo stimato in euro 278.961,73 totali.

Gli importi oggetto di liquidazione sono da ritenersi, in riferimento alle attività di cui trattasi, fuori campo IVA ai sensi degli artt. da 1 a 4 del DPR 26.01.1976, n. 633 e successive modificazioni.

La corresponsione delle somme indicate è subordinata alla elaborazione di una apposita Relazione sulle attività concluse, alla rendicontazione delle relative spese, completa di atti amministrativi interni al Consorzio che attestino la regolare esecuzione dell'intervento, nonché ad emissione di ricevuta fiscalmente valida.



La Città metropolitana di Roma Capitale liquiderà l'importo di cui al presente articolo, previa approvazione da parte del Referente nominato da CMRC, secondo le seguenti specifiche scadenze:

per quanto attiene gli interventi di manutenzione ordinaria dei punti di affaccio, come previsti dal progetto presentato, acquisito al prot. CMRC-2024-0203964, per importo totale di € 91.305,43:

€ 30.435,14 a conclusione della prima tranche;

€ 30.435,14 a conclusione della seconda tranche;

€ 30.435,14 a conclusione della terza tranche;

le liquidazioni verranno effettuate a seguito di presentazione di specifica rendicontazione e Relazione descrittiva degli interventi effettuati, completa di allegati fotografici;

per quanto attiene gli interventi di manutenzione straordinaria, come previsti dal progetto presentato, acquisito al prot. CMRC-2024-0203964:

- a) 20% dell'importo totale di 187.656,30 euro, pari ad euro 37.531,26 alla presentazione degli atti amministrativi da parte del Consorzio del Lago di Bracciano che attestano l'avvio del progetto;
- b) 20% dell'importo totale, pari ad euro 37.531,26 alla presentazione degli atti amministrativi da parte del Consorzio del Lago di Bracciano che attestano l'affidamento effettuato per la realizzazione del progetto;
- c) 60% dell'importo totale, pari ad un massimo di € 112.593,79, a seguito di conclusione e realizzazione del progetto, con Relazione descrittiva delle attività effettuate corredata da allegati fotografici, atti amministrativi del Consorzio del Lago di Bracciano che attestano la regolare esecuzione, rendicontazione completa delle spese sostenute attinenti la realizzazione del progetto.



Le liquidazioni verranno effettuate previa verifica dell'attività svolta e favorevole accettazione da parte del Referente della Città metropolitana di Roma Capitale individuato all'art. 4 del presente Accordo, nonché entro 30 gg dalla presentazione di ricevute fiscalmente valide, da parte del Consorzio, corredate dalla rendicontazione delle spese sostenute.

L'effettiva erogazione delle somme è subordinata alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione tecnica, amministrativa e/o contabile e finanziaria (dove richiesta), trasmessa dal referente del Consorzio al Referente CMRC dell'Accordo.

Gli importi come definiti saranno versati sul c/c bancario intestato al Consorzio del Lago di Bracciano.

#### **Articolo 4**

##### **Responsabile tecnico e Referenti dell'Accordo**

Il Consorzio del Lago di Bracciano individua il Responsabile tecnico amministrativo dell'Accordo, nella persona XXX.

Ciascuna delle Parti indica un Referente dell'Accordo.

Il Referente rappresenta la parte che l'ha designato per l'attuazione dell'Accordo.

I Referenti dell'Accordo sono XXX per la Città Metropolitana e XXX per il Consorzio del Lago di Bracciano.

I Referenti hanno il compito di:

- monitorare costantemente lo stato di avanzamento delle attività progettuali;
- approvare le risultanze delle attività progettuali e la liquidazione delle spese, alle scadenze fissate dall'art. 3.

#### **Articolo 5**

##### **Durata e rinnovo**

Il presente Accordo ha durata di trentasei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo e potrà essere rinnovata per eventuali attività di monitoraggio dei lavori effettuati, previo accordo scritto tra le Parti da definirsi prima della scadenza dell'Accordo. All'atto del rinnovo verranno individuate anche le modalità e i tempi di liquidazione delle spese, ove diversi da quelli indicati all'art. 3. Resta inteso che ciascuna Parte avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento inviando lettera raccomandata A.R. o PEC all'altra Parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, fermo







restando l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione dell'Accordo medesimo.

## **Articolo 6**

### **Riservatezza**

Le persone a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di progettazione e realizzazione del progetto oggetto del presente Accordo sono tenute ad osservare il segreto nei confronti di chiunque sia estraneo al progetto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuto a conoscenza, o che fossero comunicati dalla Città metropolitana, in virtù del presente Accordo.

La Città metropolitana, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività oggetto del presente Accordo, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che fossero comunicati dal Responsabile tecnico, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente Accordo e che non costituiscono l'oggetto della stessa.

9

## **Articolo 7**

### **Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature**

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo, il Consorzio del Lago di Bracciano e la Città metropolitana si impegnano a consentire, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione tecnica, l'accesso alle rispettive strutture, previa autorizzazione scritta dei Referenti dell'Accordo. L'autorizzazione all'accesso non implicherà la concessione dell'uso esclusivo di spazi o strutture, salvo diverso specifico accordo.

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, frequenterà le sedi di svolgimento delle attività.

Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale si atterrà ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni



e integrazioni, osservando, in particolare, le disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse, comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Le attività svolte in collaborazione potranno eventualmente comportare la concessione in uso di locali per lo svolgimento delle attività; in tal caso, specifici accordi, nell'individuare tali spazi, disciplineranno nel dettaglio modalità, termini e condizioni di tali concessioni.

## **Articolo 8**

### **Proprietà Intellettuale e pubblicazioni**

La documentazione derivante dal presente Accordo è di proprietà delle Parti stipulanti, che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.

I risultati delle attività concluse potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione all'altra Parte.

10

Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento al presente Accordo.

Le parti potranno, altresì, farne oggetto di pubblicazione e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, citando l'accordo nel cui ambito è stato svolto il progetto.

## **Articolo 9**

### **Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. L'utilizzo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva del Consorzio del Lago di Bracciano, come anche della Città metropolitana per fini commerciali, e/o pubblicitari.



## **Articolo 10**

### **Trattamento dei dati**

In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto del presente Accordo, il Consorzio del Lago di Bracciano e la Città Metropolitana di Roma Capitale, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale.

## **Articolo 11**

### **Comunicazioni**

Le parti concordano che ogni comunicazione sarà eseguita per iscritto e inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica istituzionali:

per la Città metropolitana:

[ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it](mailto:ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it); [tutela.ambiente@cittametropolitanaroma.it](mailto:tutela.ambiente@cittametropolitanaroma.it) (indicando il nominativo del referente);

per il Consorzio del Lago di Bracciano:

[consorziolagodibracciano@pec.provincia.roma.it](mailto:consorziolagodibracciano@pec.provincia.roma.it); [info@consorziolagodibracciano.it](mailto:info@consorziolagodibracciano.it).

11

## **Articolo 12**

### **Codice Etico**

Il Consorzio del Lago di Bracciano e la Città metropolitana dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente Accordo.

## **Articolo 13**

### **Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo bonario, il Giudice amministrativo sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo.



## Articolo 15

### Registrazione e spese

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed i relativi oneri saranno a carico della parte interessata alla registrazione.

## Articolo 16

### Disposizioni finali

Il presente Accordo, redatto e firmato in modalità elettronica, potrà modificato solo con atto scritto, firmato da entrambe le Parti.

Città metropolitana di Roma Capitale  
.....

Consorzio Lago di Bracciano  
.....

*Ai sensi dell'art. 21 co. 2bis del D.lgs 82/2005 e ss.mm. si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente da entrambi i contraenti, registrato e conservato presso lo scrivente Dipartimento III.*